

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia UE, Sez. IV - 11-4-2013, in causa C-636/11 - Larsen, pres. ed est.; Mengozzi - Karl Berger c. Freistaat Bayern.

**Produzione, commercio e consumo - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Tutela dei consumatori - Sicurezza alimentare - Informazione dei cittadini - Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo umano, ma non comportanti un rischio per la salute.** (Reg. CE 28 gennaio 2002, n. 178, artt. 10 e 17, par. 2, comma 2; reg. CE 29 aprile 2004, n. 882, art. 7)

*L'art. 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell'alimento e dell'impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l'alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L'art. 17, par. 2, comma 2, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulgino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1).*

(Omissis)

1. - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*G.U. L 31, pag. 1*).

2. - Detta domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento promosso dal sig. Berger contro il Freistaat Bayern (Stato libero di Baviera) e avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di quest'ultimo per informazioni diffuse ai cittadini sui prodotti del ricorrente.

(Omissis)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15. - In data 16 e 18 gennaio 2006 l'Ufficio veterinario di Passau (Germania) ha effettuato un'ispezione presso vari stabilimenti del gruppo imprenditoriale facente capo alla società Berger Wild GmbH (in prosieguo: la «società Berger Wild»), che opera nel settore della trasformazione e distribuzione di carne di selvaggina. Avendo riscontrato condizioni igieniche non adeguate, le autorità hanno proceduto al prelievo di campioni di tale carne e li hanno inviati per analisi al Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Ufficio del Land di Baviera competente per la salute e la sicurezza alimentare; in prosieguo: l'«LGL»). Le analisi hanno portato alla conclusione che gli alimenti in questione erano inadatti al consumo umano e, pertanto, «a rischio» secondo il regolamento (CE) n. 178/2002.

16. - Dopo aver esaminato le osservazioni della società Berger Wild relative alla suddetta conclusione, il Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Ministero bavarese per l'Ambiente, la Salute e la Tutela dei consumatori) ha comunicato a mezzo fax, in data 23 gennaio 2006, la propria intenzione di

informare i cittadini, ai sensi dell'art. 40, par. 1, seconda frase, punto 4, dell'LFGB, dell'inidoneità al consumo umano degli alimenti per i quali, durante i controlli, erano emerse anomalie. Alla suddetta società è stato peraltro comunicato che tale informazione non sarebbe stata diffusa se avesse provveduto essa stessa a diffonderla in maniera efficace e tempestiva.

17. - La società interessata si è opposta alla intenzione di informare i cittadini, ritenendo tale misura sproporzionata, e ha proposto la pubblicazione di una propria «comunicazione di allerta» nella quale avrebbe invitato i propri clienti a recarsi presso i loro abituali punti vendita al fine di sostituire i cinque prodotti indicati nell'allerta, i quali potevano presentare alterazioni di tipo sensoriale pur non comportando rischi per la salute.

18. - Con un comunicato stampa in data 24 gennaio 2006, il Ministro per la tutela dei consumatori del Freistaat Bayern (in prosieguo: il «Ministro competente») ha annunciato il ritiro dal commercio di prodotti a base di selvaggina immessi sul mercato dalla società Berger Wild. In tale comunicato stampa si leggeva che «[a]nalisi condotte dall'[LGL] hanno rivelato che i campioni di carne prelevati dalle partite indicate di seguito emanavano un odore rancido, mefitico, di muffa o acido. In sei dei nove campioni di carne analizzati era già iniziato il processo di putrefazione. La società Berger [Wild] è tenuta a ritirare la carne appartenente alle partite citate che sia ancora in commercio».

19. - Nel medesimo comunicato stampa era altresì indicato che, nel corso di ispezioni condotte presso tre stabilimenti della società Berger Wild, erano state riscontrate condizioni igieniche ripugnanti. Le autorità competenti avrebbero provvisoriamente vietato a detta società, con effetti immediati, di immettere sul mercato i prodotti fabbricati o lavorati in tali stabilimenti. Dal divieto sarebbero stati esclusi i prodotti alimentari della medesima società per i quali i risultati delle analisi avessero dimostrato condizioni irreprensibili dal punto di vista sanitario.

20. - Il 25 gennaio 2006 il Ministro competente ha informato, mediante un comunicato stampa intitolato «Ritiro dal commercio di carne di selvaggina (Società Berger Wild, Passau) (...) l'azione di ritiro dal commercio si allarga - numerosi prodotti inadatti al consumo», che dodici prodotti surgelati trovati in commercio e sei campioni di carne fresca provenienti dalla suddetta società, uno dei quali era addirittura infetto da salmonella, erano già stati classificati come «inadatti al consumo umano». Riguardo ai dodici campioni inadatti al consumo, il Ministro ha aggiunto: «Se comportino anche rischi per la salute, lo diranno le analisi microbiologiche in corso presso l'LGL, i cui risultati saranno pronti entro la fine della settimana».

21. - Il suddetto comunicato stampa ha indicato inoltre i provvedimenti urgenti che erano stati adottati nonché una lista aggiornata dei prodotti ritirati dal commercio.

22. - Il 27 gennaio 2006 il Ministro competente ha emesso un ulteriore comunicato stampa.

23. - In un discorso pronunciato dinanzi al Parlamento della Baviera il 31 gennaio 2006, il suddetto Ministro ha dichiarato, tra l'altro, che la società Berger Wild non avrebbe più potuto commercializzare i propri prodotti, che lo stesso giorno essa aveva dichiarato lo stato d'insolvenza e che, pertanto, si sarebbero potuti escludere rischi per la salute derivanti dall'immissione sul mercato di ulteriori prodotti.

24. - In seguito al comunicato del 25 gennaio 2006, la Commissione, su richiesta del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare), aveva diramato una comunicazione di allerta rapida attraverso il Sistema di allerta rapido per gli alimenti ed i mangimi dell'Unione europea.

25. - La società Berger Wild, ritenendo di aver subito danni considerevoli a causa dei comunicati stampa delle autorità del Freistaat Bayern, ha esperito un'azione risarcitoria contro quest'ultimo dinanzi al Landgericht München I (Tribunale di Monaco I), deducendo in particolare che, a norma dell'art. 10 del regolamento n. 178/2002, l'infor-

mazione dei cittadini è ammessa solo in presenza di un pericolo effettivo per la salute, e non quando gli alimenti in commercio sono soltanto inadatti al consumo umano. Di contro, il Freistaat Bayern ha affermato che la suddetta disposizione consente alle autorità nazionali competenti di far scattare un'allerta pubblica anche in assenza di un pericolo concreto per la salute.

26. - Il giudice del rinvio, nell'ambito della sua valutazione *prima facie*, ritiene che gli avvisi ai consumatori fondati sull'LFGB siano stati regolari, mentre nutre dubbi circa la conformità di quest'ultimo al regolamento n. 178/2002. A tale riguardo, il suddetto giudice ricorda inoltre che - adito dalla società Berger Wild che contestava la corretta esecuzione delle analisi sui campioni di carne - aveva concluso che non sussisteva alcun motivo per mettere in dubbio la valutazione dell'LGL secondo cui gli alimenti, pur non costituendo un rischio per la salute, erano inadatti al consumo.

27. - In tale contesto, il Landgericht München I ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 10 del [regolamento n. 178/2002] osti a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell'alimento o del mangime nonché dell'impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l'alimento o il mangime è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui sia, o sia stato, immesso sul mercato in quantità non irrilevanti un alimento che, pur non essendo dannoso per la salute, è tuttavia inadatto al consumo umano, in particolare perché è nauseante, o nel caso in cui un siffatto alimento, per le sue caratteristiche, sia stato immesso sul mercato in quantità sì limitata, ma per un periodo di tempo piuttosto lungo.

2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente:

se occorra dare una diversa risposta alla prima questione nel caso in cui la fattispecie si sia verificata prima del 1° gennaio 2007, ma il diritto nazionale fosse già stato adeguato al citato regolamento».

Sulle questioni pregiudiziali

28. - Il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo cui, nel procedimento principale, gli alimenti oggetto degli avvisi ai sensi dell'art. 40, par. 1, seconda frase, punto 4, dell'LFGB, nel corso del gennaio 2006, non avrebbero potuto essere considerati dannosi per la salute umana. Pertanto, mediante le due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 10 del regolamento n. 178/2002 debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell'alimento nonché dell'impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l'alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia tuttavia inadatto al consumo umano.

29. - Ebbene, l'art. 10 di detto regolamento, costituente l'oggetto delle questioni pregiudiziali, si limita ad imporre alle autorità pubbliche un obbligo di informazione dei cittadini nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale.

30. - Pertanto, detta disposizione di per sé non vieta alle autorità pubbliche di informare i cittadini quando un alimento, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano.

31. - Al fine di rispondere al giudice del rinvio in modo utile alla soluzione della controversia per la quale è stato adito, la Corte osserva che occorre procedere anche all'interpretazione dell'art. 17, par. 2, comma 2, del regolamento n. 178/2002, anche se tale disposizione non è espressamente menzionata nelle questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 14 ottobre 2010, Fuß, C-243/09, *Racc.* pag. I-9849, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

32. - A termini dell'art. 17, par. 2, comma 2, del regolamento n. 178/2002, applicabile dal 1° gennaio 2005 ai sensi del successivo art. 65, comma 2, gli Stati membri organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui l'informazione dei cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti.

33. - In particolare, l'art. 7 del regolamento n. 882/2004, applicabile dal 1° gennaio 2006, prevede, da un lato, in generale, che il pubblico abbia accesso alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia, e, dall'altro lato, che l'autorità competente adotti le misure necessarie per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell'espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali e per loro natura coperte dal segreto professionale in casi debitamente giu-

stificati.

34. - L'art. 14 del regolamento n. 178/2002, applicabile dal 1° gennaio 2005 in forza del successivo art. 65, comma 2, detta le prescrizioni relative alla sicurezza alimentare. Ai sensi del par. 2 del medesimo art. 14, un alimento inadatto al consumo umano è considerato «a rischio».

35. - In effetti, un alimento, nella misura in cui non è accettabile per il consumo umano e risulta, pertanto, inadatto ad esso, non soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza degli alimenti che risultano dall'art. 14, par. 5, del regolamento n. 178/2002 e, in ogni caso, rappresenta una minaccia per gli interessi dei consumatori, la cui tutela è uno degli obiettivi perseguiti dalla legislazione alimentare, come specificato dall'art. 5 del medesimo regolamento.

36. - Ne consegue che, quando taluni alimenti, pur non essendo dannosi per la salute, non rispondono alle suddette prescrizioni relative alla sicurezza degli alimenti in quanto sono inadatti al consumo umano, le autorità nazionali possono, ai sensi dell'art. 17, par. 2, comma 2, del regolamento n. 178/2002, informarne i consumatori, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 7 del regolamento n. 882/2004.

37. - Occorre quindi rispondere alle questioni sollevate che l'art. 10 del regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell'alimento e dell'impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l'alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L'art. 17, par. 2, comma 2, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulgino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 del regolamento n. 882/2004.

(Omissis)

#### (1) ALIMENTI A RISCHIO E CENTRALITÀ DEL CONSUMATORE NELLA COMUNICAZIONE.

La vicenda esaminata dalla Corte europea ha ad oggetto l'immissione in commercio, da parte di un'impresa alimentare, di prodotti a base di carne riconosciuti, a seguito dell'analisi di campioni, in stato di iniziale putrefazione e, comunque, invasi da muffe e maleodoranti e, in quanto tali, interessati, nello svolgimento delle modalità di allarme rapido, ad una iniziativa di comunicazione del *rischio* ai consumatori.

La dinamica descritta lascia facilmente intendere come l'obiettivo di influenzare e guidare i comportamenti di acquisto dei consumatori, resi consapevoli a seguito dei successivi comunicati dell'autorità amministrativa del difetto delle essenziali caratteristiche igienico-sanitarie, abbia ragionevolmente provocato seri danni all'organizzazione commerciale individuata, quale centro di imputazione, nel sentimento di *insicurezza collettiva*.

Il passaggio qualificante della reazione, che motiva la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, intende, per tanto, considerare se «l'informazione dei cittadini è ammessa solo in presenza di un pericolo effettivo per la salute, e non quando gli alimenti in commercio sono soltanto inadatti al consumo umano».

L'indispensabile premessa contenutistica rinvia, dunque, all'art. 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 *che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare* che distingue, dagli alimenti dannosi per la salute, quelli inadatti al consumo umano (1), richiedendo di accertare «se un alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione».

(1) Cfr. BRUNO F., *sub art. 14, La sicurezza alimentare nell'Unione europea*. Commentario a cura dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2003, 237.

Al di là dell'osservanza di un'uniformità lessicale da ricercare nel confronto con le fonti interne occorre, anzi tutto, domandarsi, affrontando le problematiche interpretative della norma relative alle condizioni giuridicamente rilevanti degli alimenti per essere considerati a rischio, se sia di qualche utilità richiamarsi alla tradizionale ricostruzione compiuta tecnicamente a livello delle condotte illecite.

La nozione di *unfit* rispetto a *injurious (to health)* sembra, in effetti, presupporre la mancanza dei requisiti di commerciabilità e di commestibilità caratteristici di un alimento che abbia subito alterazioni spontanee in quanto interessato da eventuali intromissioni, ad opera di agenti esterni, di elementi non pertinenti alla originaria composizione ovvero da modificazioni non intenzionali della normale composizione fisico-chimica e delle proprietà organolettiche rilevabili tramite sapore, odore, colore e aspetto.

Si è, invero, osservato come tali modifiche inerenti ai caratteri percepibili sensorialmente possano fare, o meno, ritenere sussistente l'alterazione penalmente rilevante sulla base di nozioni tecniche appartenenti ad altre discipline, posto che «non sempre l'alterazione è indice di negatività e di incommestibilità, essendovi alimenti in cui lo sviluppo di una flora batterica è una caratteristica essenziale alla qualità dei medesimi (...). È quindi indispensabile una verifica caso per caso della natura e del significato biologico e chimico dell'alterazione» (2).

Alla stregua di analoghe deduzioni l'impresa alimentare contesta, per tanto, le direttive amministrative rivolte alla comunicazione dei consumatori, opponendo che presupposto indefettibile per acquisire l'informazione sul rischio sia la modificazione dello stato intrinseco dell'alimento in grado di tradursi in un concreto ed effettivo potenziale di offesa per la salute.

Se non che, a differenza del dibattito aperto entro le coordinate dell'indagine penalistica interna, la disciplina europea ignora completamente, dal punto di vista della sorgente materiale del rischio e delle relative pratiche di neutralizzazione, la differenza già sottolineata tra alimenti dannosi per la salute ovvero inadatti per il consumo, che risultano compresi all'interno della generale categoria degli alimenti a rischio.

Naturalmente resta un percorso obbligato risalire agli elementi che generano la formazione del rischio al fine dell'accertamento della condotta illecita, ma è ovvio che l'impresa alimentare non possa sottrarsi al ricorso degli strumenti previsti per la sua gestione in funzione precauzionale rispetto ai comportamenti di acquisto da parte dei consumatori.

Da questo punto di vista, l'informazione che trasferisce la denominazione di vendita e il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa alimentare risponde ad un'esigenza di bilanciamento tra la compressione della sfera della libera iniziativa economica, da un lato, e la tutela della sicurezza, dall'altro lato.

Può essere di qualche utilità, rintracciare nelle *linee guida per la comunicazione del rischio* (3), redatte dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare in collaborazione con i competenti organismi nazionali, un parametro idoneo a determinare le possibili strategie di comunicazione a seconda del probabile impatto del rischio sul pubblico e del corrispondente livello di interesse: «quando l'impatto o l'interesse sono scarsi, dovrebbe comunque valere l'impegno di base alla trasparenza e all'apertura, ad esempio con la pubblicazione di una valutazione del rischio. Quando è probabile che l'impatto o l'interesse siano forti, occorre intraprendere iniziative di comunicazione proattive e di ampia portata. In una situazione intermedia, potrebbe essere adeguata qualche iniziativa proattiva mirata».

In sostanza, nella formulazione della prescrizione di informare il pubblico, tenuto conto del divieto di non divulgare, da parte delle autorità di controllo, le notizie e i dati coperti dal segreto professionale in base al disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 *relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali* si introduce un esplicito obbligo di attivarsi proporzionalmente alla sussistenza di potenziali fonti di rischio in base alle diverse specificità del pericolo e alla molteplicità di atteggiamenti e convinzioni.

La tutela della sicurezza appare, dunque, una priorità e lascia aperta la possibilità di attuazioni di diversa efficacia sul piano comunicativo, risultando *cedevole* soltanto in circostanze specifiche riguardanti la difesa della posizione concorrenziale dell'impresa alimentare, che non compromettano l'adozione di comportamenti consapevoli del pubblico dei consumatori (4).

Sarebbe forse da chiarire se, a fronte delle situazioni di allerta sanitaria (5), si debba, piuttosto, insistere, sulla costruzione dell'obbligo di diffusione delle informazioni ovvero ammettere l'inserzione di un vero e proprio diritto dei consumatori di conoscere la fonte del rischio, sollecitandone il coinvolgimento nelle modalità organizzative e gestionali.

Vista dal lato del rispetto degli impegni assunti dall'impresa alimentare la divulgazione di informazioni, piuttosto che quale garanzia per la tutela della salute dei consumatori esposti al rischio, potrebbe essere concepita quale strumento regolativo del suo agire, fino a condurre ad un'attenuazione del profilo di responsabilità.

Proprio, l'oggettiva dinamica del rischio e l'allertamento sulla necessità della prevenzione sembrano, invece, segnare il passaggio da un'informazione *passiva* riconducibile alle indicazioni consegnate nell'etichettatura ad un'informazione *attiva* da promuovere, caso per caso, con il contributo dei consumatori per l'approntamento delle misure di emergenza (6).

Stefano Masini

(2) Così, PICA, voce *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir.*, Agg., Milano, 2002, 475.

(3) Le *linee guida* si leggono in [www.efsa.europa.eu/riskcomm](http://www.efsa.europa.eu/riskcomm).

(4) Osserva in generale JANNARELLI A., *La governance della sicurezza alimentare: l'esigenza di un monitoraggio costante del modello*, in *Riv. dir. al.*, 2009, n. 4, 3, che «è agevole constatare l'indubbio margine di problematicità che tuttora esiste in ordine al funzionamento virtuoso del circuito istituzionale prospettato a proposito della *food safety*. Infatti, se da una parte, sul piano del diritto privato, l'applicazione a livello microeconomico del principio di precauzione sembra entrare in rotta di collisione con i meccanismi tradizionali legati all'allocatione dei rischi che pur sempre nella dinamica dell'attività economica si richiamano al rispetto del criterio della causalità, dall'altra, sul piano istituzionale ed organizzativo, il controllo sempre più preventivo dei rischi deve fare i conti, salvo che non si riesca nel tempo ad innescare processi effettivamente innovativi, con la singolare situazione in cui si colloca oggi la ricerca scientifica non tanto nelle sue relazioni con il mondo politico, bensì con il circuito economico».

(5) A proposito del sistema di allarme rapido delineato nel regime del regolamento CE n. 178 del 2002, si vedano PETRELLI L., *Il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi*, in *Riv. dir. al.*, 2010, n. 4, 14; CAPELLI

F., *Il regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione europea sul «Sistema di allarme rapido» in materia di prodotti alimentari e di mangimi*, in *Alimenta*, 2011, n. 4, 82; LATTANZI P., *Il sistema di allarme rapido nella sicurezza alimentare*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2004, 237 e MACCIONI G., *Il sistema di allarme rapido: uno sguardo al futuro*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, in L. COSTATO - P. BORGHI - L. RUSSO - S. MANSERVISI (a cura di), *Atti del convegno di Ferrara 6-7 maggio 2011*, Napoli, 2011, 229.

(6) In altro ambito, relativo al rischio di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali DE MARCHI B., *Le origini della comunicazione del rischio nella legislazione europea*, in RODOTÀ S. - TALLACCHINI M. (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in RODOTÀ S. - ZATTI P. (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Vol. I, Milano, 2010, 479, osserva che: «La tradizionale «comunicazione a senso unico del rischio», che ha mostrato le sue limitazioni, pare alimentarsi di una nuova cultura della *governance* in cui i soggetti sociali non devono solo eseguire e attuare, ma anche suggerire, partecipare e co-decidere, manifestando così non solo un diritto di cittadinanza, ma anche esprimendo una serie di conoscenze e capacità complementari a quelle degli esperti, che sono patrimonio non solo e non tanto di singoli individui, quanto di determinate comunità territoriali, sociali o culturali».